

TORNATA DEL 21 GENNAIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul disegno di legge per la repressione della tratta dei neri — Articolo 7: il senatore De Margherita presenta e svolge un emendamento — Opposizioni del senatore Jacquemoud, relatore — Reiezione del medesimo — Emendamenti dei senatori Fraschini, De Cardenas e Pallavicino-Mossi — Osservazioni dei senatori Alfieri e Giulio — Approvazione dell'emendamento del senatore Fraschini e dell'articolo 7, respinte le proposte dei senatori De Cardenas e Pallavicino-Mossi — Articolo 8: emendamento del senatore Di Collegno Giacinto — Non è appoggiato — Adozione degli articoli 8 e 9 — Articolo 10: osservazioni dei senatori Franzini, Jacquemoud, relatore, Balbi-Piovera, Massa-Saluzzo, Di Pollone e Maestri — Emendamento proposto dall'ufficio centrale — Parlano intorno ad esso il relatore ed i senatori Alfieri e Pinelli — Approvazione dell'emendamento e dell'articolo — Articolo 11: emendamento del senatore Galli — Opposizioni dei senatori Balbi-Piovera e del relatore — Adozione dell'articolo 11 — Articolo 12: il senatore Massa-Saluzzo propone un emendamento ammesso dall'ufficio centrale e dal Senato — Adozione degli articoli 12 e 13 — Rinvio della votazione a scrutinio segreto della legge — Discussione e approvazione del progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Genova a Voltri — Relazione e discussione del disegno di legge per la proroga del dritto di pedaggio alla barriera di Caprazoppa alla provincia di Albenga — Votazione e approvazione dei due schemi di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

GIULIO, segretario, legge il verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA REPRESSIONE DELLA TRATTA DEI NERI.

PRESIDENTE. La discussione della legge per la tratta dei neri deve ripigliarsi all'articolo 7, che è il 5 dell'antica compilazione, il quale è così concepito:

« In tutti i casi contemplati negli articoli precedenti, il bastimento col suo carico sarà confiscato e venduto.

• Non essendosi potuto eseguire il sequestro del bastimento, i colpevoli saranno condannati solidariamente ad una multa corrispondente al valore del medesimo e del suo carico.

• Potranno anche essere in ogni caso condannati solidariamente ad una multa, la quale non potrà eccedere il doppio del valore del bastimento e del suo carico.

• Se il bastimento sarà confiscato e venduto, il prodotto della vendita sarà ripartito a tenore di quanto s'osserva per le prede marittime, salvo quanto è stabilito dalle convenzioni internazionali rispetto agli equipaggi dei bastimenti esteri che abbiano operato la cattura.

• Qualora sul bastimento sequestrato siensi trovati schiavi, una parte del prodotto della vendita, non maggiore del

quarto, potrà essere dal Governo assegnata a beneficio dei medesimi. »

DE MARGHERITA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE MARGHERITA. Intendo parlare sul secondo alinea di questo articolo.

In principio dell'articolo si prevede il caso in cui il bastimento col suo carico sia sequestrato, e se ne ordina la confisca e la vendita, di maniera che, perdendo la cosa, il delinquente perde necessariamente il valore di essa.

Nel caso poi che il sequestro non abbia potuto eseguirsi, si stabilisce col primo alinea che il delinquente debba egualmente perdere il valore del bastimento e del suo carico; e poscia nel secondo alinea si dice: « che potranno anche essere in ogni caso i delinquenti condannati a pagare una multa, la quale non potrà eccedere il doppio del valore del bastimento e del suo carico. »

La multa essendo dichiarata, potrà arrivare fino al doppio del valore del bastimento e del carico; ora, pare a me, che stando la cosa in questi termini, ne avverrebbe che in alcuni casi il delinquente perderebbe il triplo, perderebbe cioè tre volte il valore, giacchè, oltre la metà che può raggiungere il doppio, se vi è sequestro, si perde il bastimento ed il carico; e se non vi è, il loro valore.

Io non credo che sia conforme al pensiero né del Ministero, né dell'ufficio centrale, che abbia luogo quest'eccessiva pena pecuniaria che assorbirebbe, come dissi, il triplo del valore della cosa.

Non trovo poi opportune le parole che si leggono in principio di questo alinea « in ogni caso » come quelle che per essere troppo generali escono dalla sfera della legge.

Quindi io proporrei un emendamento concepito in questi termini:

« Potranno anche essere *nell'uno e nell'altro caso* » cioè nel caso di sequestro ed in quello di non fatto sequestro in cui ha luogo la perdita del valore in denaro « essere condannati ad una multa la quale non potrà eccedere *altrettanto del valore del bastimento e del suo carico.* »

JACQUEMOUD, relatore. La redazione de cet article, proposé dans le projet du Gouvernement, est conforme à l'article 5 de la loi française du 4 mars 1831, dont voici les dispositions:

« Dans tous les cas prévus par les articles ci-dessus, le navire et la cargaison seront saisis et vendus.

« Si le navire et la cargaison n'ont pas été saisis, les armateurs, bailleurs de fonds et assureurs seront solidairement condamnés à une amende égale à leur valeur.

« Dans tous les cas, les coupables pourront en outre être condamnés solidairement à une amende, qui ne sera pas moindre de la valeur du navire et de la cargaison, et qui n'excèdera pas le double de cette valeur. »

Il est à remarquer d'abord que cette dernière amende est abandonnée à l'arbitrage des juges et qu'il leur est facultatif de ne pas la prononcer.

La modification introduite par la Commission a consisté seulement à ne pas fixer le minimum de l'amende, puisqu'on autorisait les juges à ne pas l'appliquer; mais il n'est pas moins vrai que les coupables devront subir la perte du navire et de la cargaison, ou de leur valeur et qu'ils pourront être condamnés en outre à une amende égale ou double de cette valeur.

Sans doute cette peine pécuniaire est très forte, mais il était nécessaire de la prononcer; car, quel est le mobile de ceux qui font ce trafic? La cupidité.

Done, en les soumettant à une peine pécuniaire considérable on les frappe sur le point le plus sensible, et la crainte de cette chance peut les détourner de commettre ce crime.

Quant à la proposition de remplacer les mots du dernier paragraphe, *in ogni caso*, par ceux-ci, *nell'uno e nell'altro caso*, il serait douteux si cela ne changerait pas le sens de la disposition.

DE MARGHERITA. Mi si permetta di fare alcune osservazioni in risposta a quanto disse l'onorevole relatore.

Egli ci spiegò essere realmente intenzione del Ministero e dell'ufficio centrale che questa pena pecuniaria comprenda il triplo del valore. A questo riguardo noterò che una tale pena uscirebbe dai limiti delle pene pecuniarie, le quali ordinariamente non eccedono il doppio del valore degli oggetti sequestrati.

E poi nei tempi presenti si deve usare una certa mitezza nell'applicare pene pecuniarie. Pare quindi che sia eccessivo il rigore di questa pena, la quale assorbirebbe il triplo del valore del bastimento e del carico, valore il quale, in una certa misura potrebbe ridurre totalmente alla rovina quello che ha delinquito e che, quantunque meritevole di pena, non può essere punito così rigorosamente, massime che ciò ridonderebbe anche a danno di persone innocenti, cioè della famiglia del delinquente medesimo.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore De Margherita è composto di due parti: una di semplice redazione per cui vorrebbe che invece delle parole *in ogni caso*, si surrogassero queste altre: *nell'uno e nell'altro caso*. L'altra muterebbe essenzialmente l'articolo, inquantochè vorrebbe sostituire al triplo del valore il doppio.

Domando se quest'emendamento è appoggiato (È appoggiato.)

JACQUEMOUD, relatore. Après avoir réfléchi sur le changement de rédaction proposé par l'honorable sénateur précopinant, je crois qu'il est préférable de laisser les mots *in ogni caso*, parce qu'ils se rapportent indistinctement à tous les cas prévus dans les articles précédents, tandis que les mots *nell'uno e nell'altro caso*, qu'on voudrait y substituer, rendraient moins exactement la pensée du législateur.

En ce qui concerne la proposition tendante à faire diminuer la peine pécuniaire édictée dans le projet, je ne pense pas qu'il soit le cas de l'adopter, et je me fonde sur les mêmes raisons qui ont déterminé les législateurs français à accorder aux juges la faculté de prononcer cette forte amende. La loi en discussion a une si grande analogie avec la loi française de 1831, qu'il ne convient pas de s'en écarter sans être fondé sur des motifs péremptoires.

C'est pourquoi la Commission maintient la rédaction qu'elle vous a soumise.

PRESIDENTE. Persistendo l'ufficio centrale nella sua proposta metterò ai voti l'emendamento del senatore De Margherita.

(È rigettato.)

Metto ai voti l'articolo 7.

FASCHINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FASCHINI. Si legge in quest'articolo che quando non possa seguire il sequestro del bastimento, i colpevoli dovranno essere condannati ad una multa corrispondente al valore del medesimo e del suo carico. Quindi si aggiunge: « potranno anche essere in ogni caso condannati solidariamente ad una multa, la quale non potrà eccedere il doppio del valore del bastimento. »

Si avverta a questo riguardo che nel caso di un seguito sequestro del bastimento la somma che deve pagarsi non è una multa, è una somma corrispondente al valore del bastimento e del carico cui deve tener luogo.

È perciò conveniente alla parola *multa* surrogare quella di *somma*. I colpevoli saranno condannati solidariamente al pagamento di una somma corrispondente al valore del medesimo e del suo carico. Quindi viene naturalmente il paragrafo successivo: « potranno anche essere in ogni caso condannati solidariamente ad una multa. »

DE CARDENAS. Vorrei osservare che nella maniera in cui è redatto l'alinea che comincia colle parole: « potranno anche essere in ogni caso condannati solidariamente. . . » può esser interpretato in modo che non si applichi che al solo alinea precedente che incomincia: « non essendosi potuto eseguire il sequestro, » ecc., mentre invece è applicabile all'uno ed all'altro.

Vorrei una qualche locuzione che non desse luogo ad una specie di anfibologia.

PRESIDENTE. È detto *in ogni caso*.

DE CARDENAS. Forse queste parole non sono abbastanza chiare.

Giacchè ho la parola osservo in proposito all'ultimo alinea. . .

PRESIDENTE. La pregherei di riservare quest'osservazione quando avremo esaurito l'emendamento del senatore Fraschini, che ha molta importanza.

Esso consiste nel togliere dal primo alinea la parola *multa*, la quale non gli pare molto adatta, e sostituire invece la parola *somma*.

Per evitare adunque una locuzione impropria, egli proporrebbe di dire: « al pagamento di una somma, » ecc.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

Ora accordo la parola al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Sopra l'ultimo alinea di questo articolo osservo che è autorizzato il Governo ad assegnare un quarto del valore dei bastimenti sequestrati a favore degli schiavi che si rinvenissero su di esso. E quando questi non vi fossero più e che se ne fosse già fatta la vendita? Mi pare allora che sarebbe più logico e consono a tutto l'emendamento della legge l'autorizzare il Governo di riscattarli con il valore medesimo di questo quarto.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore De Cardenas di avere la bontà di scrivere il suo emendamento.

DE CARDENAS. L'emendamento sarebbe così concepito:

« In caso di sequestro di un bastimento, una parte del valore sequestrato, non maggiore del quarto, potrà dal Governo essere assegnata a beneficio di quelli schiavi, che fossero stati trovati sul bastimento medesimo, o che fossero stati precedentemente venduti. »

ALFIERI. Io non posso fare a meno di lodare ed apprezzare il sentimento che ha suggerito all'onorevole proponente l'aggiunta all'articolo 7; ma egli è manifesto che fra l'articolo e l'aggiunta vi passa una differenza grandissima, e che l'articolo con quest'aggiunta sarebbe impraticabile.

Infatti nell'articolo si tratta di un bastimento sequestrato; dunque gli schiavi che erano a bordo cadono in mano del Governo, il quale ha un mezzo assai facile per distribuir loro la parte di sovvenzione che la legge permette che loro sia data; laddove quando quel bastimento sarà venduto, gli schiavi trovandosi in potestà di chi li ha comprati bisognerebbe fare una scelta fra essi, giacchè difficilmente basterà a comprarli il quarto della somma che si ricaverà dalla multa.

Come si vede, anche potendoli comprare, sarebbe d'uopo fare una scelta; cosa che riuscirebbe già da per sé difficile. Ma qui non è il tutto: bisognerebbe oltre ciò che il Governo stabilisse agenzie là dove si comprano schiavi; e questo sarebbe un traffico fatto con intendimento benefico, ma che difficilmente si potrebbe autorizzare.

Non credo quindi ammissibile l'emendamento del proponente, malgrado il rispetto che si merita il suo intendimento.

PALLAVICINO-MOSSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di lasciar proseguire la discussione credo debito mio di consultare il Senato se appoggia il proposto emendamento.

Chi lo appoggia, voglia levarsi.

(Non è appoggiato.)

PALLAVICINO-MOSSI. Io avrei a proporre un altro emendamento; direi piuttosto: « il rimanente sarà consacrato alla redenzione degli schiavi. »

PRESIDENTE. Debbo osservare al signor senatore che bisogna coordinare quest'articolo col precedente in cui è detto: « questo prodotto della multa deve essere ripartito a tenore dei veglianti regolamenti; » il dire: « il rimanente, tolto il quarto » sarebbe il privarne quelli che hanno già un diritto dalla legge.

PALLAVICINO-MOSSI. Siccome in quest'ultimo alinea si è detratto già un quarto, così mi pare se ne possa detrarre un'altra porzione.

PRESIDENTE. Lo pregherei di specificare la somma.

PALLAVICINO-MOSSI. Il rimanente della detta somma.

PRESIDENTE. Io credo che la legge nulla lasci a distribuire, perchè parte va all'equipaggio e il resto alle finanze; bisogna dunque specificare una somma decisa, per esempio, un terzo od un quarto.

PALLAVICINO-MOSSI. « Sarà consacrata la quarta parte per la redenzione degli schiavi. »

PRESIDENTE. Il senatore Pallavicino-Mossi propone che dalla somma di cui si è parlato si detragga un quarto, destinandolo alla redenzione degli schiavi.

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La Commissione è invitata a parlare.

JACQUEMOUD, relatore. L'honorable sénateur Pallavicino a fait une proposition qui prend sa source dans des vues philanthropiques très louables et qui font honneur à ses sentiments généreux; mais on ne doit pas perdre de vue que l'Etat fait des frais considérables pour l'entretien de sa marine, et qu'il ne faut pas être trop facile à le priver des rares compensations qui pourraient lui échoir en cas de saisie de navires négriers.

D'ailleurs, il serait fort difficile au Gouvernement de se procurer la note des esclaves qui auraient été vendus par les capitaines du navire saisi, et ce rachat serait souvent impossible, même avec la meilleure volonté, à moins que l'honorable sénateur n'ait entendu parler de l'application de la somme dont il s'agit, à un rachat d'esclaves quelconques. Dans ce cas, ce serait une œuvre de bienfaisance qu'il ne conviendrait pas d'imposer dans la loi, afin de laisser au Gouvernement la faculté de faire l'emploi de cette somme de la manière la plus utile aux intérêts généraux de l'Etat. Tels sont les motifs pour lesquels la Commission persiste dans sa rédaction.

PALLAVICINO-MOSSI. Il mio emendamento non ha assegnato questa somma per ricuperare o per redimere gli schiavi stessi che sono venduti, ma solamente in genere. Quindi non veggio come la cosa non sia praticabile.

Giacchè si sono stabilite delle providenze per impedire la tratta, giacchè anche in addietro si eressero istituti per la redenzione degli schiavi, poichè noi facciamo una legge che tende a proteggere le popolazioni che vengono sottoposte a questa estrema sventura, quale è quella di essere preso in ischiavitù, io non veggio, il ripeto, che non si possa anche dimostrare viemmeglio il benefico scopo di questa legge assegnando specialmente una somma per questo filantropico oggetto.

GIULIO. Io opporrò alle osservazioni dell'onorevole proponente due contro-osservazioni sole. Egli ha ricordato l'istituzione di consimile opera destinata alla redenzione degli schiavi: ma questa era redenzione di schiavi nazionali, i quali rapiti da qualche pirata barbaresco venivano da questa pietosa società redenti e restituiti alle loro famiglie. Non vi ha dunque nessuna assimilazione tra questo atto di carità cittadina, e quello che ora egli proporrebbe, cioè di riscattare schiavi africani in qualunque paese d'America, per lasciarli poi abbandonati sul suolo stesso, dove fossero stati riscattati; a meno che al beneficio del riscatto non intenda aggiungere ancora lo stabilimento di mezzi sufficienti per trasportare questi africani nella patria loro, per ricercare le loro famiglie, per farli sussistere in modo meno cattivo di quello con cui avrebbero vissuto nello stato di schiavitù.

L'altra osservazione si riferisce a ciò che egli diceva, non iscorgere cioè come non si possa una quarta parte del prezzo della presa applicare a quest'opera di redenzione.

Niuno nega che ciò può farsi; ma egli è a condizione di supplire con altri mezzi al pagamento delle spese, che prima sarebbero pagate col valore della presa medesima. Gli incrociatori debbono in qualche modo essere ricompensati delle loro fatiche; la legge provvede a ciò, attribuendo loro una parte della fatta presa.

Ma se invece di dare alla presa questa destinazione, le si dà quella di servire al riscatto di schiavi, bisogna in altro modo sopporre alle spese di crociera.

Qui dunque si oppone, oltre la difficoltà inerente all'adempimento di quest'opera benefica, una difficoltà finanziaria, perchè bisognerebbe assegnare sul bilancio dello Stato nuove somme per sopporre alle spese di vigilanza contro la tratta dei neri.

PALLAVICINO MOSSI. In quanto alla difficoltà finanziaria io certo non so quanto possano costare le crociere, e quanto sia necessario di spendere per mantenerle ed esercitarle; ma credo che lo ignori pur anco l'onorevole signor senatore Giulio.

Il fatto è che colla disposizione da me proposta non si toglie che in parte soltanto alle finanze il prodotto del valore degli schiavi.

L'articolo che discutiamo ne toglie già un quarto per una ragione, per darlo cioè agli schiavi che sono rimasti nel bastimento; un altro quarto si torrebbe per questa nuova destinazione; una metà resterebbe alle finanze.

Quanto poi alla seconda difficoltà che m'opponeva l'onorevole senatore Giulio intorno allo stabilimento della redenzione di schiavi, dicendo cioè che quelle antiche istituzioni si riferivano a schiavi bianchi, e non neri, io credo che ella sia obbiezione men ragionevole giacchè non monta il colore bianco od il nero se pur sempre si tratta di schiavitù. E quando pure questa differenza avesse valore si potrebbe la somma consacrare a redimere i bianchi.

Ma, lo ripeto, non credo che tale obbiezione sia di alcuna importanza.

PRESIDENTE. Insistendosi dal signor senatore Pallavicino-Mossi nella sua proposizione, io debbo metterla ai voti.

Chi approva l'emendamento, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato rigetta.)

Metto ai voti l'articolo 7 della legge.

(È approvato.)

« Art. 8. I pubblici funzionari che avendo incarico d'impedire o di reprimere la tratta, l'avranno invece favorita, o vi avranno preso parte, andranno soggetti all'aggravamento di pena portato dall'articolo 321 del Codice penale. »

DI COLLEGNO GIACINTO. Se la legge che ci occupa si riferisce semplicemente alla repressione della tratta, io non avrei nulla da aggiungere alla disposizione dell'articolo 8, quale è proposta dall'ufficio centrale. Ma giacchè nell'art. 2 è detto « che è proibito a qualunque cittadino, anche in paese straniero, di possedere, comprare o vendere schiavi, » ecc., mi pare sarebbe logico che l'istesso aggravamento inflitto ai funzionari che avessero favorita la tratta, venisse inflitto pure a coloro che sarebbero incorsi in qualche mancamento contro l'articolo 2.

Domanderei per conseguenza che nell'articolo 8 fosse inserita una disposizione, nella quale oltre ai pubblici funzionari che avendo l'incarico d'impedire e reprimere la tratta, l'hanno invece favorita, o vi avranno preso parte, si aggiungesse: « e quelli che avranno in qualsiasi modo contravvenuto a quanto venne disposto nell'articolo 2 della presente legge andranno soggetti all'aggravamento di pena, » ecc.

JACQUEMOUD, relatore. La disposition de cet article ne

concerne que les fonctionnaires dont le devoir est d'empêcher ou de réprimer le commerce de la traite; mais elle n'est relative à aucune autre personne. Il suffit de lire l'article 321 du Code pénal, auquel l'article en discussion se réfère, pour apprécier le but de la loi.

Il est dit également dans la loi française que l'aggravation de peine prononcée par le Code pénal sera encourue par les fonctionnaires publics, qui, chargés d'empêcher et de réprimer la traite, l'auraient favorisée ou y auraient pris part.

Comme l'amendement proposé s'étendrait à une catégorie de personnes dont on n'a pas voulu ni dû s'occuper dans cet article, la Commission déclare ne pas l'accepter, puisque les articles précédents punissent déjà tous ceux qui se rendent complices de la traite.

DI COLLEGNO GIACINTO. C'est précisément parce que cet article ne se rapporte qu'aux fonctionnaires qui auraient favorisé la traite, que je demande que la même disposition soit établie relativement aux fonctionnaires qui auraient ou possédé, ou acheté, ou vendu des esclaves.

Je crains que dans les pays où existe l'esclavage, il n'arrive peut-être bien des fois que les fonctionnaires, entraînés par la force de l'habitude du pays qui fait que l'on considère l'esclavage comme une coutume, comme une espèce de domesticité, gardent pendant un temps indéterminé des esclaves qu'ils auraient achetés dans le but de les rendre à la liberté.

C'est pourquoi je pense que ma proposition est une chose utile et qu'elle doit trouver une place dans la loi en discussion.

JACQUEMOUD, relatore. Cela n'est pas nécessaire, puisque par l'article premier on a privé des droits civils ceux qui posséderaient, achèteraient ou vendraient des esclaves. Donc le fonctionnaire qui aurait contrevenu à cette disposition devrait être destitué.

PRESIDENTE. Se il signor senatore Di Collegno persiste nella sua proposizione, io debbo domandare se il Senato la vuole appoggiare.

(Non è appoggiata.)

Metto ai voti l'articolo 8.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 9. Un sunto delle condanne contenente i nomi dei condannati e quelli dei bastimenti e dei porti di spedizione, sarà inserito nella Gazzetta ufficiale.

« Quest'inserzione sarà ordinata indipendentemente dalle pubblicazioni prescritte coll'articolo 23 del Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 10. Gli uomini dell'equipaggio, ad eccezione degli ufficiali, andranno esenti da ogni pena se prima che sia incominciato il procedimento, ed al più tardi fra giorni 15 dopo il loro sbarco in qualunque porto, o dello Stato o straniero, avranno propalato agli agenti del Governo, ed in loro mancanza alle autorità del luogo, i fatti relativi alla tratta a cui avranno preso parte. »

FRANZINI. Quest'articolo mi sembra assicurare l'impunità agli equipaggi di cui constano i bastimenti destinati alla tratta dei neri: assicurando l'impunità favorisce nello stesso tempo l'arruolamento sullo stesso equipaggio.

Sotto il primo rapporto credo che l'impunità non deve essere assicurata; sotto il secondo credo che la legge che si vuol fare sulla tratta dei neri non è favorita, perchè favorendo l'arruolamento vi sia contraria l'esecuzione di questa legge.

JACQUEMOUD, relatore. L'article 10 du projet est très-important.

Il est assez difficile de prouver que la traite a eu lieu, lorsque les esclaves ont été vendus et de pouvoir découvrir les coupables. Cet article aidera à la justice à suivre leurs traces.

Il peut arriver qu'un matelot ait été conduit à bord et retenu malgré lui. La loi lui fournit les moyens de se soustraire à une peine imméritée en venant déclarer au consul sarde, et à défaut, aux autorités du lieu, les faits relatifs à la traite à laquelle il aurait participé. Il peut se faire également qu'un matelot se repente, et il convient de l'encourager dans ces bonnes dispositions en lui accordant l'impunité, lors qu'il dévoile le crime et ses auteurs.

La crainte d'une révélation peut avoir une grande influence pour détourner les armateurs et les capitaines d'entreprendre le trafic de traite.

Cette disposition, qui a été admise dans la loi française, a été sérieusement examinée. On a objecté qu'elle favorisait la délation; mais on a considéré que l'humanité avait le plus grand intérêt à la répression du trafic des esclaves et que la loi ne devait pas abandonner un des moyens les plus efficaces pour mettre la justice sur la trace des coupables.

FRANZINI. Io concedo che in certi casi, come soggiunge l'onorevole relatore dell'ufficio centrale, possa essere utile, dirò così, per iscoprire certi fatti, di ammettere questa impunità; ma, generalmente parlando, io persisto nella mia opinione, per quella facilità accennata dal relatore in una di queste ultime sedute, che vi sia gente dedita a questa specie di commercio, e che si arruoli mediante paghe superiori.

Sicuramente verrà facilitato questo arruolamento perchè non vi sarà più alcuna paura di essere oggetto di qualche castigo se foste arrestato il bastimento, che abbia o non abbia eseguito fatti nella tratta dei neri, dietro la semplice denuncia di ciò che avranno veduto o fatto, tutto intero l'equipaggio o quelli che avranno maggior interesse saranno impuniti: in conseguenza io trovo che l'impunità favorisce la esecuzione dei fatti contro la tratta dei neri.

FALBI-PIOVERA. Io dovrò combattere l'avviso dell'onorevole preopinante.

Bisogna conoscere come si fa l'ingaggiamento dei marinai, non dico per la tratta, ma generalmente per tutti i viaggi di mare.

Il capitano che prende uomini non dice loro a quale commercio sono impegnati; accordato il prezzo, s'imbarcano.

Alcune volte capisco che quelli i quali sono addeitti direttamente alla tratta dei neri, sono conosciuti dai medesimi marinai, e quelli che non vogliono prendervi parte, si rifiutano; ma molti altri possono essere ingannati, ingaggiati per un viaggio o due, per uno o due anni, possono loro malgrado trovarsi colpevoli.

Egli è dunque giusto che essi abbiano un mezzo per salvarsi dalle pene in cui possano incorrere per aver preso parte alla tratta dei neri; quello cioè, che arrivando in un paese, essi possano entro 15 giorni dichiarare di avervi preso parte loro malgrado.

Bisogna aver ben presente che quando un marinaio è ingaggiato e che è a bordo in alto mare, è sotto la disciplina del capitano, e bisogna che adempia a tutti g' impegni del suo mestiere e che obbedisca agli ordini dei suoi superiori.

Quest'individuo dunque, ingannato nell'ingaggiamento, sarebbe colpevole suo malgrado e passibile di una pena fortissima.

È dunque necessario, ripeto, lasciargli il mezzo di sottrarsi alla pena, perchè, come dissi, quando egli trovasi a bordo in alto mare, non può abbandonare la nave per an-

darsene, piuttosto che seguire il capitano nella sua colpevole impresa.

Se si parla dei capitani, degli ufficiali di bordo, di tutti quelli che sono impegnati nella tratta; se si parla di quei marinai conosciuti nei porti di mare e segnalamente in quelli del Brasile, per essere dediti a questi viaggi ed a questo commercio, dessi non parlano sicuramente e non denunzieranno giammai il loro commercio.

Io credo adunque che questa disposizione sia una garanzia pel povero marinaio ingannato.

FRANZINI. Quantunque io possa riconoscere la verità di quanto ha detto il senatore Falbi-Piovera riguardo ai marinai ingannati che possono essere stati arruolati senza sapere a qual servizio siano destinati, resta però sempre la questione per quelli che sono abituati a questo servizio, ed a questo commercio.

Nè vale il dire che questi non oseranno, arrivando in un porto, di propalare i fatti che avranno avuto luogo, perchè quando essi dovranno essere soggetti ad una condanna, lo faranno sicuramente, ed in conseguenza non avranno più timore al momento dell'arruolamento perchè saran sicuri di non mai essere castigati.

MASSA-SALUZZO. La mia parola è diretta unicamente a chiarire i dubbi che potrebbero nascere dall'applicazione di queste immunità di pene, e dal non sapere se fu intenzione dell'ufficio centrale di rendere cumulative le due condizioni, cioè, di far le denunce prima che sia cominciato il procedimento, e al più tardi nei 15 giorni dopo lo sbarco. Questa difficoltà potrebbe esser sciolta qualora si surrogasse all'e la vocale o; ed allora l'intendimento del legislatore sarebbe questo: se per avventura si proceda sulle coste d'Africa o di America da un console contro un bastimento sospetto di far traffico degli schiavi, e che questo bastimento dopo cominciato il procedimento sulle coste d'Africa o d'America approdi agli Stati continentali, ne verrebbe la conseguenza che quei marinai i quali approdano dopo cominciato quel procedimento, si denuncierebbero dopo, e mancherebbe per la loro immunità una delle condizioni.

Se adunque è intenzione veramente dell'ufficio centrale che basti una delle condizioni, cioè che si faccia questa denuncia prima dell'incominciato procedimento o quando il procedimento è incominciato, facendola dentro 15 giorni dallo sbarco, allora io sarei di sentimento di mettere la vocale o.

Se poi è intenzione dell'ufficio centrale che siano necessarie le due condizioni, cioè che non vi sia procedimento, e che non sia subito fatta questa denuncia nei 15 giorni, allora mi pare che bisogna esprimerlo in modo, onde non ne nasca difficoltà.

JACQUEMOUD, relatore. La Commission a entendu prescrire dans cet article l'accomplissement des deux conditions, savoir: que la procédure ne soit pas commencée et que le matelot ait fait sa déclaration, au plus tard dans les quinze jours; c'est pourquoi il est nécessaire de maintenir la conjonction *ed*.

Les motifs de cette disposition s'expliquent facilement. Si la procédure est commencée deux ou trois jours après le débarquement, le matelot n'a plus aucun mérite à faire des révélations, car la justice est déjà saisie de l'infraction; elle a déjà en main des indices et le matelot doit être arrêté et entendu comme accusé. S'il retarde plus de 15 jours pour faire sa déclaration, lorsque la justice n'est pas encore sur les traces du crime, il est à craindre qu'il n'attende, pour faire des révélations, le moment où il saura que l'autorité a

été informée du crime par le bruit public ou par toute autre voie, afin de prendre un parti suivant les circonstances, et alors le but de la loi serait manqué.

La contexture de l'article indique suffisamment que ces deux conditions se réfèrent au port de débarquement; il faut par conséquent, que la procédure n'ait pas été commencée dans le port de débarquement, ou en d'autres termes, que le matelot n'ait pu avoir connaissance que la procédure est commencée.

DI POLLONE. Un dubbio a me pure nasce in seguito all'ultima discussione che ha avuto luogo: dice il signor relatore che un'istruzione non può aver luogo finchè i marinai non sono sbarcati a terra.

Se mai non mi appongo, non è gran tempo che un'istruzione processuale fu istituita in Francia, prima che il bastimento fosse arrivato nel porto di Marsiglia; potrebbe quindi accadere che un caso di tratta avesse avuto luogo, che un altro bastimento ne fosse stato testimone, e l'avesse denunciato all'autorità competente.

Questo fatto che il procedimento fosse istituito prima ancora che i colpevoli fossero arrivati nel porto, potrebbe per avventura meritare una soluzione diversa di quella che mi pare fosse nell'intendimento del Senato di dare con quest'articolo.

Ho preferito rappresentarne il dubbio alla Camera, piuttosto che sottometterlo alla Commissione, perchè esigea una pronta soluzione.

Prego quindi chi è più esperto di me a volersi spiegare in proposito.

MASSA-SALUZZO. Le osservazioni del senatore Di Pollone sono pur quelle che mossero in me i dubbi che ho accennati sull'articolo ultimo che sarà poi votato; si è detto che per siffatte tratte si debbe procedere dagli agenti consolari e da tutti quelli i quali hanno autorità dalla legge.

Ora io suppongo che di notte tempo, di soppiatto parta da una costa d'Africa o d'America un bastimento con una tratta di neri.

I consoli i quali sanno che questo bastimento è partito, fanno nelle loro residenze gli atti opportuni, esaminano testimoni, trovan modo di far risultare il luogo in cui fu fatto lo imbarco, redigono insomma quegli atti, i quali cominciano precisamente la procedura.

Questa procedura arriverà nei porti di Genova, di Nizza e della Sardegna forse un mese dopo che un bastimento da guerra o un vapore avrà rimorchiata e condotta la preda in porto; onde il procedimento sarà cominciato prima dello sbarco e molti mesi prima.

Dunque non credo al tutto esatto ciò che diceva il relatore, cioè che non si potesse procedere per questo fatto prima dello sbarco.

Si deve procedere per tutti quelli che conoscono un fatto di tratta nel momento in cui ne hanno conoscenza; e può avvenire appunto che vi si stia procedendo mentre il bastimento corre ancora le acque.

Sarebbe quindi forse troppo crudele il volere che quei marinai, i quali furon tratti a forza ad operare il traffico obbrobrioso, siano condannati appunto perchè non fecero le loro dichiarazioni entro quindici giorni.

Sottopongo questo mio pensiero al Senato, affinché vegga se non sia il caso di chiarir meglio le disposizioni di questo articolo.

MAESTRI. Per servire all'idea troppo giusta dei senatori Di Pollone e Massa-Saluzzo, io proporrei che si dicesse che « gli uomini dell'equipaggio andranno esenti da queste pene

se all'atto dell'arresto, all'atto della presa, al primo interrogatorio avranno proparato, » ecc.

Così si darebbe tempo a questi infelici di poter fare la loro dichiarazione. Perchè se la procedura è cominciata prima, essi non avranno altro modo di salvarsi che al momento in cui possono parlare, cioè al momento della presa.

JACQUEMOUD, relatore. Quand le navire est saisi en mer, ou que les coupables sont pris sur le fait, le matelot n'a plus aucun mérite à faire des révélations; il est interrogé et entendu comme accusé. Il n'y a plus besoin de l'encourager à dévoiler le crime par l'assurance de l'impunité, puisque le crime est déjà découvert et que les coupables sont connus; mais, pour ne pas prolonger la discussion et rendre la pensée de la loi encore plus claire, la Commission propose la rédaction suivante:

« Gli uomini dell'equipaggio, ecc., andranno esenti da ogni pena se prima che abbiano avuto notizia dell'incominciato procedimento, » ecc.

Au moyen de cette rédaction, il ne sera plus possible de douter des intentions du législateur.

MAESTRI. L'accetto.

ALFIERI. Io desidererei che il relatore indicasse in qual modo si farà risultare che essi non hanno avuto notizia.

JACQUEMOUD, relatore. Si par exemple ils débarquent dans un port où la procédure n'a pas commencé, mais qu'elle ait eu lieu dans un autre port, il est certain qu'ils n'en ont pas eu connaissance; mais si, au contraire, ils arrivent dans un port et qu'on y ait déjà commencé la procédure, qu'ils aient déjà reçu des citations, des mandats d'amener, etc., ils ne sont plus dans le cas prévu; ils ne peuvent obtenir l'impunité en faisant des révélations.

PINELLI. Si possono certamente fare varie ipotesi relativamente a questo articolo; ma ciò che mi pare necessario è di fissarsi sullo scopo del medesimo.

Mi pare che vi esistano due cose le quali debbono essere essenzialmente distinte: 1° il grado di colpevolezza che possono avere i marinai in ordine al fatto della tratta; cosa la quale essi saranno sempre ammessi a chiarire in seguito al primo, al secondo ed a qualunque altro interrogatorio, perchè egli è certo che faranno risultare (come da uno degli onorevoli preopinanti si è osservato) che furono sorpresi in quest'occasione di tratta, trovandosi a bordo.

Le circostanze che riflettono la loro colpevolezza non soffrono verun impaccio dall'essere o no incominciato il procedimento: non si potrà mai stabilire cosa alcuna per questi marinai, senza che essi siano stati prima sentiti.

Questa avvertenza mi pare che semplifichi molto la questione.

Oltre a ciò vi è più bisogno di procedere per chiarirsi se abbiano o no avuto notizia; cosa questa che dovrebbe essere lasciata nel dominio dei principii generali di legge.

L'altra considerazione essenziale e che forma la base dell'articolo, il quale, a mio avviso, sta benissimo redatto quale è, si è di lasciare ancora un mese intero, per cui, non essendosi potuto scoprire altrimenti la tratta, si possa venire in cognizione per la dichiarazione dei marinai.

Si è fatto valere a questo riguardo l'immoralità dell'atto; io non vorrei porre in campo apologie, ma osservo che non vi è dubbio che nell'estendere la penalità ad una sfera già molto estesa, io vorrei adottato per massima generale che tutto l'equipaggio debba essere soggetto a pene.

Se anche adunque si offre qualche altro temperamento per cui questa conseguenza diventi limitata in qualche caso, non vi sarà una grande immoralità.

Supposto adunque che l'interesse di scoprire il fatto della tratta sia quello che abbia animato il legislatore (come mi sembra risultare dalla dichiarazione in proposito fatta dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale), mi pare, ripeto, che stia benissimo la redazione qual è, che cioè non debba essere incominciato il procedimento: perchè, supponendo che sia incominciato, supponendo anche che non arrivi nel territorio dello Stato per dar seguito al giudizio, se non lungo tempo dopo, lo scopo allora è ottenuto.

La cosa deve stare nei termini coi quali è cominciato l'articolo, vale a dire che, ad eccezione degli uffiziali, gli uomini dell'equipaggio possono bensì andar esenti da ogni pena, ma bisogna che facciano la dichiarazione prima che sia incominciato il procedimento od al più tardi fra giorni 15 perchè se staranno più tempo a terra senza che sia incominciato il procedimento e facciano, manifestamente dimostrarsi consapevoli di quel fatto.

Dunque non possono più invocare un favore speciale: laddove se appena giunti a terra fanno la dichiarazione, si dovrà ancora vedere se vi fu o no procedimento, perchè nel caso che vi sia stato, non vedrei motivo per cui ancorchè non ne avessero notizia, si dovesse far loro questa larghezza.

Quale è difatti lo scopo dell'articolo? Quello di procurare i mezzi di arrivare alla scoperta di questo infame traffico; ma questo non deve impedire che si stia strettamente alla condizione che non sia incominciato il procedimento.

JACQUEMOUD, relatore. Je demanderais la permission d'ajouter deux mots. Il est bien difficile de supposer qu'on commence une procédure contre un équipage qui est en pleine mer, à moins qu'il ne soit pris en flagrant délit. Il serait encore plus difficile qu'une procédure fût commencée dans un port pendant que le navire poursuit sa route et va débarquer dans un autre port; mais dans tous les cas, on doit admettre qu'il suffit que la procédure ne soit pas connue du matelot pour qu'il obtienne l'impunité, s'il fait sa déclaration dans le premier port de débarquement, avant l'expiration des quinze jours.

On comprend que si le commencement de la procédure, quoique non connue du matelot, l'excluait du bénéfice que la loi accorde en cas de révélation, il devrait hésiter à dénoncer les coupables. Il se dirait à lui-même: il est plus prudent pour moi de me taire; car une procédure pourrait-être commencée dans un autre port, ce que j'ignore, et je m'exposerais au risque de me mettre moi et tous les hommes de l'équipage entre les mains de la justice, sans être certain de jouir des bénéfices de l'impunité; j'aime mieux garder le silence et courir la chance des événements.

PINELLI. Ma questa osservazione fa rivivere la difficoltà di accertare come si debba avere la notizia.

Allora bisogna venirne alla definitiva proposta del senatore Maestri che sarà quando verranno chiamati all'interrogatorio.

Ma in questo caso essi saranno costituiti in istato di colpeabilità e dovranno scolparsi, non meritando il favore che la legge accorda.

JACQUEMOUD, relatore. Ce serait au fisc à prouver qu'ils en ont eu connaissance; le fait serait apprécié par le magistrat, comme les autres faits soumis à ses décisions.

PRESIDENTE. Si propone dall'ufficio centrale di modificare alquanto l'articolo 10 aggiungendo le parole: « che abbiano avuto notizia dell'incominciato procedimento. »

Pongo in primo luogo ai voti quest'aggiunta.

(È approvata.)

Metto ai voti l'articolo 10.

(Il Senato adotta.)

« Art. 11. Ogni bastimento da guerra nazionale, quantunque non destinato all'ufficio d'incrociatore, che incontrerà in qualunque mare un legno mercantile sospetto di attendere alla tratta degli schiavi, dovrà procedere al sequestro e cattura del medesimo e condurlo nei porti dello Stato, od in qualche porto straniero più vicino ove risieda un agente consolare del Governo. »

La parola è al senatore Galli.

GALLI DELLA LOGGIA. Pare a me che la facoltà compresa in questo articolo sia troppo estesa, perchè potrebbe benissimo avvenire che un capitano un po' severo vedendo un bastimento che ha qualche caldaia o qualche tavola di più di quello che potrebbe servire per fare un sopra ponte o per altra circostanza qualunque, creda questo un sospetto sufficiente per rimandare indietro quel bastimento.

Ciò recherebbe grave danno e sarebbe uno sfregio per la marina mercantile.

Onde mi sembra che una tal facoltà dovrebbe essere circoscritta nella latitudine, dove ordinariamente si fa il commercio degli schiavi e non mai estendersi al mare Mediterraneo, al mare del nord, ai mari a 500 o 600 leghe lontani dai luoghi in cui si fa la tratta dei neri.

D'altra parte poi mi sembra irregolare che un bastimento che non è incrociatore abbia una facoltà più ampia dello incrociatore stesso che ha una missione particolare e che non la può eseguire che in dati luoghi, mentre l'altro la può ovunque.

Proporrei adunque che in luogo di dire: « in qualunque mare, » si dicesse: « nella latitudine dove si fa il commercio degli schiavi. »

BALBI-PIOVERA. Rispondo all'onorevole preopinante che la marina reale, i bastimenti da guerra hanno il diritto, anzi il dovere di sorvegliare, proteggere ed anche visitare i bastimenti mercantili in qualunque mare; suppongasi che un bastimento da guerra che non è incrociatore, trovi lungo il Mediterraneo un bastimento che si avvia alla tratta dei neri; visitandolo vi rinviene tutte le prove che palesano lo scopo del suo viaggio; non potrà egli arrestarlo, perchè si trova nel Mediterraneo?

Mi pare che sarebbe restringere d'assai il diritto, la protezione, la polizia che incombe alla marina militare sulla mercantile.

GALLI DELLA LOGGIA. L'osservazione dell'onorevole preopinante è giustissima, quando, come ebbi già l'onore di dire, questa facoltà si esercita in quella latitudine dove si fa il commercio degli schiavi, ma non già quando si esercita nel Mediterraneo, nei mari a 500 o 600 leghe lontani dai luoghi ove si fa quel traffico.

PRESIDENTE. Chieggo al senatore Galli se persiste nel suo emendamento.

GALLI DELLA LOGGIA. Io credo di dover persistere.

JACQUEMOUD, relatore. Je me bornerai à observer que d'après les dispositions déjà votées, un navire armé pour la traite, portant le pavillon national, peut être saisi par nos vaisseaux de guerre, partout où il est rencontré. Bien plus, il peut être saisi, même dans un port de l'Etat.

PRESIDENTE. Il senatore Galli proporrebbe che si dicesse: « nella latitudine dove si fa il commercio degli schiavi, » invece delle parole: « in qualunque mare. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Metto ai voti l'articolo 11.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 12. La cognizione delle cause pei reati contemplati nella presente legge spetterà alle Corti di appello.

« Gli agenti consolari all'estero sono specialmente incaricati di vegliare all'esecuzione della medesima, e dovranno a tal fine adempiere alle funzioni loro attribuite dall'articolo 96 della legge penale 13 gennaio 1827.

« Dovranno prendere sotto la loro protezione gli schiavi che, avendo posto il piede sopra un bastimento nazionale, si intenderanno per ciò solo riconstituiti alla naturale loro libertà, onde impedire che venga loro usata qualsivoglia violenza.

MASSA-SALUZZO. Io credo che dopo le modificazioni fatte dall'ufficio centrale all'articolo proposto dal Ministero, la seconda parte dello stesso debba essere modificata, poichè nel primo alinea del medesimo si richiama in osservanza l'articolo 96 della legge penale sulla marina mercantile.

Ora io osservo che, per quanto è possibile, è sempre bene che la legge sia chiara, e che nel testo della medesima si trovino stabilite quelle disposizioni alle quali debbonsi attenere coloro che fare ne deggiono l'applicazione.

In verità io sono sempre stato assai alieno dall'adottare questi rimandi ad altri articoli di leggi che non sono riportati. In questo alinea si rimandano gli agenti consolari alla osservanza di un articolo il quale si trova nella legge della marina mercantile; ora l'articolo citato riflette una procedura la quale è diversa dalla presente.

Esso riguarda i procuratori della navigazione, i quali non avrebbero più alcuna ingerenza, avvegnachè si tratta di giurisdizione accordata ai magistrati d'appello; quindi mi pare che l'articolo sarebbe molto più chiaro quando si stabilisse che gli agenti consolari debbono attenersi alle disposizioni del Codice di procedura criminale, si facesse un'enumerazione generica di ciò che essi sono obbligati a fare, e si togliesse così la citazione dell'articolo 96; io proporrei quindi il seguente emendamento:

« Gli agenti consolari all'estero sono specialmente incaricati di vegliare all'esecuzione della medesima, e dovranno a tal fine addiventare a tutti gli atti necessari per accertare i reati, stabilire le prove contro i colpevoli e procedere al loro arresto a termini del Codice di procedura criminale. »

Con questa locuzione si eviterebbe l'inconveniente di rimandare gli agenti consolari ad un articolo nel quale si stabilisce che essi debbano trasmettere le carte ai procuratori generali della navigazione. D'altra parte trattandosi di legge che avrà più sovente esecuzione all'estero, è bene che si prescrivano quelle norme, a cui debbonsi attenere gli agenti consolari.

Tutti sanno che nel 1827 la procedura che regolava simili materie era ben diversa dall'attuale; conseguentemente, appunto perchè nel Codice di procedura criminale sono stabilite altre norme diverse da quelle che allora si dovevano seguire per l'esame dei testimoni, per i confronti, ecc., ecc., mi pare sia più ovvio di dire che questi agenti consolari si atterranno alle disposizioni del Codice di procedura criminale sia pel procedimento, sia per accertare il reato, sia per addiventare agli arresti dei medesimi.

PRESIDENTE. L'emendamento, ossia aggiunta del senatore Massa-Saluzzo è il seguente. (Vedi sopra)

JACQUEMOUD, relatore. La Commission n'a aucune difficulté à accepter cet amendement, car l'article 96 a précisément pour objet de charger les agens consulaires de procéder aux actes d'information, à l'audition des témoins, et à tous les autres actes préliminaires, pour mettre les coupables entre les mains de la justice.

PRESIDENTE. Ciò posto, metto ai voti l'emendamento. (È approvato.)

Chi approva l'articolo intero, si alzi.

(Il Senato adotta.)

Resta un ultimo articolo di legge:

« È abrogata qualunque legge o disposizione contraria alla presente. »

(È approvato.)

PRESIDENTE. Siccome si tratta di una legge la quale è stata modificata in alcune parti molto essenziali, io crederei che si dovrebbe pregare l'ufficio centrale a presentare al Senato un testo corretto di tutta la legge per la prima adunanza pubblica che avrà luogo, ed allora dopo la lettura della medesima, la sottoporro allo squittinio.

(L'ufficio centrale acconsente)

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA STRADA FERRATA DA GENOVA A VOLTRI.

PRESIDENTE. Prego ora il Senato di voler dedicare lo scorcio di questa seduta all'esame ed approvazione di una legge, la quale non può trarre seco lunga discussione, che è quella della strada ferrata da Genova a Voltri, il cui rapporto è stato già distribuito ai signori senatori.

La legge è la seguente. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pagina 1320.)

A questa legge, come è noto, trovasi unito un capitolato che contiene tutti i soliti articoli di leggi simili. Esso deve formare oggetto della discussione generale qualora alcuno abbia osservazioni a fare sul medesimo.

Che se nessuna se ne facesse, s'intenderà tacitamente approvato.

Dichiaro dunque aperta con questa intelligenza la discussione generale.

Se non chiedesi la parola, metto ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggo l'articolo 1:

« La società anonima costituita con atto dell'2 ottobre 1852, rogato Tiscornia, ed approvata con decreto reale dell'27 successivo novembre è autorizzata a divenire alla costruzione di una strada ferrata da Genova a Voltri. »

(È approvato.)

« Art. 2. La stessa società è, e rimane concessionaria di detta strada sotto l'esatta osservanza delle clausole e condizioni pel capitolato annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

RELAZIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DEL DIRITTO DI PEDAGGIO ALLA BARRIERA DI CAPRAZOPPA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI ALENCA.

PRESIDENTE. Mi si dichiara in questo momento che è pronto anche il rapporto per la discussione della legge per il pedaggio alla barriera di Caprazoppa.

Io invito il relatore a darne lettura.

ROSCA, relatore, legge. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pagina 1428.)

TORNATA DEL 21 GENNAIO 1853

PRESIDENTE. È così palese l'utilità e la necessità di questa legge che io credo di poter invitare il Senato a voler deliberare la pronta ed immediata discussione della medesima.

(Il Senato acconsente.)

▪ *Articolo unico.* È prorogata sino a tutto l'anno 1858 la facoltà di riscuotere un diritto di pedaggio alla barriera di Caprazoppa lungo la strada del litorale, accordata alla provincia d'Albenga coi regii biglietti del 23 maggio 1835 e 27 agosto 1846 riferiti nei loro manifesti camerali del 5 giugno 1835 e 18 settembre 1846. ▪

(È adottato.)

Si passa ora ai due squittinii separati sulle ultime due leggi.

Risultato della votazione sulla legge per la concessione della strada ferrata da Genova a Voltri :

Votanti 40
Voti favorevoli 47
Voti contrari 2

(Il Senato adotta.)

Risultato della votazione sulla legge per prorogare la facoltà alla provincia d'Albenga di riscuotere un pedaggio alla barriera di Caprazoppa :

Votanti 50
Voti favorevoli 50
Voti contrari 0

(Il Senato adotta all'unanimità.)

La seduta è levata alle ore 5.